

c) modelli L1 con quantità di latte commercializzato non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA), con una tolleranza pari al 20 per cento;

d) contratti di circolazione delle quote latte, quali in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2;

e) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti o errate, aziende agricole titolari di quota senza vacche, modelli L1 di aziende agricole destinatarie dei premi per vacche nutrici o per l'abbattimento delle vacche.

2. I contratti di cui al comma 1, lettera d), devono essere fatti pervenire, in copia autenticata, dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a pena di revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita. I risultati dell'esame della commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7.

3. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998 tenendo conto:

a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;

b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997;

d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le regioni e le province autonome interessate, salvi i successivi aggiornamenti.

4. I termini indicati nel comma 3 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

5. L'AIMA comunica ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali.

6. I ricorsi di riesame sono presentati alle regioni e province autonome ove è ubicata l'azienda del produttore ricorrente

e contemporaneamente inviati all'AIMA. Le regioni e province autonome, previa convocazione delle parti interessate per il riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e al ricorrente, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 10.

7. Per gli accertamenti occorrenti, si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, previa intesa con il Ministero per le politiche agricole, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Nello stesso termine perentorio le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA. Le decisioni pervenute all'AIMA oltre detto termine perentorio sono considerate irricevibili, salva la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori del ritardo od omissione.

9. Qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente.

10. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame.

11. In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi di riesame, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare.

ARTICOLO 3.

(Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997).

1. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 35, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e successive modificazioni, l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'articolo 2, effettua la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'articolo 2.

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

3. I dati risultanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro quindici giorni dalla notifica da parte delle regioni e province autonome, nonchè alla restituzione ai produttori di quanto risulta trattenuto in più, con gli interessi legali maturati.

4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

ARTICOLO 4.

(Periodo 1997-1998).

1. Per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 2. Tali aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto

i bollettini pubblicati precedentemente. Di essi viene data comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i produttori interessati e comunicazione alle regioni e province autonome. Ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti. All'esito della decisione dei ricorsi di riesame previsti dall'articolo 2, l'AIMA procede all'aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi.

2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale « dichiarazione di contestazione ». La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo *standard* definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili.

3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare.

4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli L1 pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto dal citato articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare, salve le altre sanzioni previste dalla legge a carico dell'acquirente.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni finali).

1. Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

3. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4454 - sezione 2)EMENDAMENTI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Sostituire gli articoli dall'1 al 6 con i seguenti:

ART. 1.

(Ripristino della liquidità).

1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare

tare per il periodo di produzione lattiera 1995-96 e 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di conversione del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. La restituzione ai produttori delle somme trattenute e delle garanzie fideiussorie sostitutive costituisce liberatoria per gli acquirenti ai sensi dei disposti di cui all'articolo 5 della legge 468 del 1992. Le garanzie fideiussorie surrogative del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate... Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

Ove ciò non avvenga, dopo l'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, si procede all'articolo 3 della presente legge, si procede all'iscrizione a ruolo del debito di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legge tributaria in vigore.

2. Sono esclusi dalla applicazione del comma 1 i produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazioni di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, Convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o non risultino incrociabili con la rilevazione stessa. Per gli importi già restituiti ai medesimi produttori in applicazione del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, gli acquirenti sono autorizzati al recupero delle somme nel periodo 1997-98.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 e 4 della legge n. 468 del 1992, gli acquirenti di latte bovino trattenono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo al quantitativo rettificato di latte eccedente il quantitativo disponibile di cui alla sezione 4, punto 5, dell'allegato alla dichiarazione di consegna latte o equivalente latte (Li) trasmesso ai sensi del decreto-legge n. 118 del 1997 dall'acquirente dichiarante alla data del 31 marzo 1997. In caso di susseguirsi di acquirenti, gli acquirenti possono chiedere

all'acquirente dichiarante alla data del 31 marzo 1997, che è tenuto a trasmetterla, copia autentica dell'allegato alla dichiarazione di consegna latte o equivalente latte L1 di cui trattasi inviandone contestualmente copia alla Regione, alla Provincia autonoma ed all'AIMA. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituite ai produttori con gli interessi maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. Ove ciò non avvenga, dopo l'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, si procede all'iscrizione a ruolo del debito di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legge tributaria in vigore.

ART. 2.

(Accertamento della produzione lattiera).

1. L'AIMA, sulla base della relazione della commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuate ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, nonché dei modelli L1 pervenuti entro i termini di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, dei controlli effettuati e già comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso determina gli effettivi quantitativi di latte commercializzati perché derivati dalla mungitura di bovine da latte sul territorio nazionale nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 con particolare riferimento ai seguenti casi:

a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;

b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi "zero";

c) modelli L1 con quantità di latte commercializzata non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA) con una tolleranza pari al 20 per cento;

d) dei contratti di circolazione delle quote latte, quali in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto Conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2;

e) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti, errate o duplicate, azienda agricole titolari di quote senza vacche, aziende agricole in produzione ma senza quote, modelli Li di azienda agricole destinatarie dei primi per vacche nutrici o per l'abbattimento di vacche.

2. I contratti di cui al comma 1, lettera d), devono essere fatti pervenire, in copia autenticata, dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a pena di revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita salvo il caso dei contratti pervenuti all'AIMA oltre il termine definito, anche direttamente dai produttori, per i quali i quantitativi di latte conseguenti sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico

dell'acquirente del latte. Allo stesso modo i titolari delle quote latte ne perdono la titolarità per gli stessi quantitativi che confluiscano nella riserva nazionale ai sensi del comma 4 articolo 2 legge n. 468 del 1992. I risultati dell'esame della commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, Salvi i casi di inoltrato tardivo per i quali la commissione ha dieci giorni di tempo per provvedere alla verifica. Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7.

3. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998 tenendo conto:

a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;

b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997 salva la validità temporale delle cessioni ai sensi del comma 6, articolo 10, legge n. 468 del 1992;

d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le regioni e le province autonome interessate, esclusi i successivi aggiornamenti.

4. I termini indicati nel comma 3 sono perentori.

5. La commissione di cui al comma 2 entro 15 giorni dalla data di messa a disposizione dei dati necessari o di accesso agli stessi, accerta che gli aggiornamenti di cui al comma 3 siano stati regolarmente effettuati e relazione in merito il Ministro e alle competenti commissioni parlamentari. L'AIMA, comunica ai produttori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 5: gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro trenta giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali.

6. I ricorsi di riesame sono presentati alle regioni e province autonome ove è ubicata l'azienda del produttore ricorrente e contemporaneamente inviati all'AIMA e alla regione ove è avvenuta la produzione del latte se diversa dalla prima. Le regioni e province autonome, previa convocazione delle parti interessate per il riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e al ricorrente, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 10. Nel corso di accertamenti relativi allo stesso produttore operante in regioni diverse o la cui produzione sia attuata in regioni diverse, la regione presso cui la sede fiscale il produttore assume la decisione di riesame motivata sentite le altre regioni interessate.

7. Per gli accertamenti occorrenti, si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, "..." con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di novanta giorni a decorrere

dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Nello stesso termine perentorio le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA. Le decisioni pervenute all'AIMA oltre detto termine perentorio determinano l'intervento dell'AIMA che assume i poteri sostitutivi necessari.

9. Qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, prima della presentazione delle domande di riesame pena la nullità del presente comma, sono a carico del produttore ricorrente.

10. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame e definite le modalità di attuazione dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza delle amministrazioni regionali, salve le decisioni assunte dalla commissione di cui al comma 2.

11. In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi di riesame, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare. Tali modifiche devono essere validate entro trenta giorni dalla messa a disposizione e dei dati dalla commissione di cui al comma 2 articolo 2 che relaziona in merito al Ministro e alle competenti commissioni parlamentari.

ART. 3.

(Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997).

1. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 35, del decreto-legge 31

gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. SI, e successive modificazioni, l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'articolo 2, effettua la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'articolo 2.

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo i termini di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, che evidenziano incrementi delle quantità sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

3. I dati risultanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono trasmessi per ogni annata lattiera, alle regioni e province autonome che li notificano agli interessati e agli acquirenti, i produttori che hanno beneficiato dell'applicazione dei disposti dell'articolo 1 della presente legge, devono provvedere al pagamento del prelievo eventualmente dovuto entro quindici giorni dalla notifica da parte delle regioni e province autonome. Per tutti gli altri produttori gli acquirenti provvedono al pagamento del prelievo se dovuto entro quindici giorni dalla notifica nonché alla restituzione ai produttori di quanto risulta trattenuto in più, con gli interessi legali maturati.

4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

ART. 4.

(Periodo 1997-1998).

1. Per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei

produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 2. Tali aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Di essi viene data comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i produttori interessati e comunicazione alle regioni e province autonome. Ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti, salve le successive modifiche conseguenti all'esito dei riesami. All'esito della decisione dei ricorsi di riesame previsti dall'articolo 2, l'AIMA procede all'aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi, ai sensi del comma 11, articolo 2, dandone comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale "dichiarazione di contestazione". La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo *standard* definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili. Per la definizione della produzione commercializzata l'AIMA verifica la congruità della stessa escludendo, previa verifica, le produzioni non compatibili con particolare attenzione ai casi specificati nel comma 1,

articolo 2, avvalendosi per tale verifica degli organi istituzionali preposti al controllo applicando il comma 7, articolo 2. L'AIMA procede alla compensazione nazionale previo parere vincolante della commissione di cui al comma 2, articolo 2 che verrà espresso entro 30 giorni dalla messa a disposizione dei dati necessari. Del parere della commissione ne deve essere informato il Ministro e le commissioni parlamentari competenti.

3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare relativamente di quantitativi di cui trattasi.

4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli Li pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto dal citato articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare, salve le altre sanzioni previste dalla legge a carico dell'acquirente.

ART. 5.

(Disposizioni finali).

1. Per il periodo 1998-1999, attesa della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 3 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

3. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni

ART. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

1. 1.

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Ai produttori — ad eccezione di coloro che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi delle indicazioni dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa — vanno restituite le somme trattenute a titolo di prelievo per il periodo della produzione lattiera 1995/1996 e 1996/1997. Sono ugualmente liberate le relative garanzie fideiussorie.

2. Le somme restituite vengono considerate in custodia presso i titolari, in attesa della chiusura definitiva delle operazioni di verifica sulla effettiva produzione di ciascun allevatore.

2-bis. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

* 1. 3.

Scarpa Bonazza Buora, Amato, de Ghislanzoni Cardoli, Dell'Utri, D'Ippolito, Giudice, Misuraca, Piva, Scaltritti.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Ai produttori — ad eccezione di coloro che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi delle indicazioni dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa — vanno restituite le somme trattenute a titolo di prelievo per il periodo della produzione lattiera 1995/1996 e 1996/1997. Sono ugualmente liberate le relative garanzie fideiussorie.

2. Le somme restituite vengono considerate in custodia presso i titolari, in attesa della chiusura definitiva delle operazioni di verifica sulla effettiva produzione di ciascun allevatore.

2-bis. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

* 1. 5.

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Ai produttori — ad eccezione di coloro che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi delle indicazioni dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa — vanno restituite le somme trattenute a titolo di prelievo per il periodo della produzione lattiera 1995/1996 e 1996/1997. Sono ugualmente liberate le relative garanzie fideiussorie.

2. Le somme restituite vengono considerate in custodia presso i titolari, in attesa

della chiusura definitiva delle operazioni di verifica sulla effettiva produzione di ciascun allevatore.

2-bis. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

* 1. 22.

Delfino Teresio, Grillo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. La restituzione ai produttori delle somme trattenute e delle garanzie fideiussorie sostitutive costituisce liberatoria per gli acquirenti ai sensi del disposto di cui all'articolo 5 legge n. 468 del 1992.

Le garanzie fideiussorie surrogate del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. Ove ciò non avvenga, dopo l'applicazione dell'articolo 3 del presente decreto si procede all'iscrizione a ruolo del debito di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legge tributaria in vigore.

**1. 7.

Caruso, Losurdo, Aloï, Poli Bortone, Fino, Franz, Nuccio Carrara.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare

tare per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. La restituzione ai produttori delle somme trattenute e della garanzie fideiussorie sostitutive costituisce liberatoria per gli acquirenti ai sensi del disposto di cui all'articolo 5 della legge n. 468 del 1992. Le garanzie fideiussorie surrogative del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. Ove ciò non avvenga, dopo l'applicazione dell'articolo 3 del presente decreto, si procede all'iscrizione a ruolo del debito di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legge tributaria in vigore.

****1. 8.**

Lembo, Anghinoni, Dozzo, Vascon.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. La restituzione ai produttori delle somme trattenute e delle garanzie fideiussorie sostitutive costituisce liberatoria per gli acquirenti ai sensi del disposto di cui all'articolo 5 della legge n. 468 del 1992. Le garanzie fideiussorie surrogative del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. Ove ciò non av-

venga, dopo l'applicazione dell'articolo 3 del presente decreto, si procede all'iscrizione a ruolo del debito di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legge tributaria in vigore.

****1. 23.**

Teresio Delfino, Grillo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento, con le seguenti: 100 per cento.

1. 13.

Scarpa Bonazza Buora, Amato, de Ghislanzoni Cardoli, Dell'Utri, D'Ippolito, Giudice, Misuraca, Piva, Scaltritti.

All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Si deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 e 4, della legge n. 468 del 1992, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo al quantitativo di latte commercializzato eccedente il quantitativo disponibile comunicati ai produttori ai sensi del comma 5, dell'articolo 2 del presente decreto.

Le somme trattenute in eccesso sono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituite ai produttori con gli interessi maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

Ove ciò non avvenga, dopo l'applicazione dell'articolo del presente decreto, si procede all'iscrizione a ruolo del debito di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legge tributaria in vigore.

*** 1. 21.**

Anghinoni, Lembo, Dozzo, Vascon.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 comma 3 e 4 della legge 468 del 1992, gli acquirenti al latte bovino trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo al quantitativo al latte commercializzato accedente il quantitativo disponibile comunicati ai produttori ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del presente decreto.

Le somme trattenute in eccesso sono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituite ai produttori con gli interessi maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

Ove ciò non avvenga, dopo l'applicazione dell'articolo 4 del presente decreto, si procede all'iscrizione a ruolo del debito di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legge tributaria in vigore.

* 1. 25.

Teresio Delfino, Grillo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per i periodi 1995-96 e 1997-98 *con le seguenti:* per il periodo 1997/98.

1. 20.

Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Caruso, Fino, Franz, Poli Bortone.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'AIMA, sulla base della relazione della commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuate ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997,

n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, nonché dei modelli L1 pervenuti entro i termini di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, dei controlli effettuati e già comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso determina gli effettivi quantitativi di latte commercializzati perché derivati dalla mungitura di bovine da latte sul territorio nazionale nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 con particolare riferimento ai seguenti casi:

a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;

b) modelli Li privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi "zero";

c) modelli L1 con quantità di latte commercializzata non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA) con una tolleranza pari al 20 per cento;

d) dei contratti di circolazione e delle quote latte, quali in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2;

e) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti, errate o duplicate, azienda agricole titolari di quote senza vacche, aziende agricole in produzione ma senza quote, modelli L1 di azienda agricole destinatarie dei primi per vacche nutrici o per l'abbattimento di vacche.

2. 1.

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

Al comma 1, lettera d), le parole: dell'esame inserire le seguenti frasi: di conformità degli stessi alla sola normativa comunitaria (articolo 7, comma 1, del regolamento CEE 3950/92) e nazionale (L.N. 468/92, articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569) in materia di quote latte.

2. 21.

Delfino Teresio, Grillo.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) utilizzo dei quantitativi individuali di riferimento a copertura delle importazioni di latte a qualsiasi titolo effettuate ed uso di latte in polvere rigenerato.

2. 30.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I contratti di cui al comma 1, lettera d), devono essere fatti pervenire, in copia autenticata, dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a pena di revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita, salvo il caso dei contratti pervenuti all'AIMA oltre il termine definito, anche direttamente dai produttori, per i quali i quantitativi di latte conseguenti sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico

dell'acquirente del latte. Allo stesso modo i titolari delle quote latte ne perdono la titolarità per gli stessi quantitativi che confluiscano nella riserva nazionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1992. I risultati dell'esame della commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, salvi i casi di inoltrato tardivo per i quali la commissione ha 10 giorni di tempo per provvedere alla verifica. Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7.

***2. 4.**

Lembo, Anghinoni, Dozzo, Vascon.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I contratti di cui al comma 1, lettera d), devono essere fatti pervenire, in copia autenticata, dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a pena di revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la nuova fittizia o comunque illecita salvo il caso dei contratti pervenuti all'AIMA oltre il termine definito, anche direttamente dai produttori, per i quali i quantitativi di latte conseguenti sono assoggettati di prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico dell'acquirente del latte. Allo stesso modo i titolari delle quote latte ne perdono la titolarità per gli stessi quantitativi che confluiscano nella riserva nazionale ai sensi

del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1992. I risultati dell'esame della commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo salvi i casi di inoltrato tardivo per i quali la commissione ha dieci giorni di tempo per provvedere alla verifica. Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni al cui al comma 7.

* 2. 20.

Delfino Teresio, Grillo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

2. 5.

Scarpa Bonazza Buora, Amato, de Ghislanzoni Cardoli, Dell'Utri, D'Ippolito, Giudice, Misuraca, Piva, Scaltritti.

Al comma 2, sostituire il sesto periodo con il seguente: La Commissione esamina comunque i contratti di cui fosse venuta a conoscenza.

2. 6.

Scarpa Bonazza Buora, Amato, de Ghislanzoni Cardoli, Dell'Utri, D'Ippolito, Giudice, Misuraca, Piva, Scaltritti.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: entro il 30 settembre 1997 con le seguenti: entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 23.

Teresio Delfino, Grillo.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dal periodo 1995/96 con le seguenti: nel periodo 1995/96, ovvero nei periodi precedenti e seguenti.

2. 24.

Teresio Delfino, Grillo.

Al comma 5, sostituire il termine: 15 con il seguente: 30.

2. 25.

Teresio Delfino, Grillo.

Sopprimere il comma 9.

2. 26.

Teresio Delfino, Grillo.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996, fatti salvi tutti i ricorsi in sede amministrativa e civile che i produttori hanno intentato a tutela dei propri interessi, sostituisce a tutti gli effetti le imputazioni di prelievo supplementare per lo stesso periodo precedentemente operate dall'AIMA.

3. 12.

Dozzo, Anghinoni, Vascon, Lembo.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti le parole: , senza pregiudicare i ricorsi proposti dai produttori.

3. 10.

Delfino Teresio, Grillo, Volontè, Marinacci.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: è fatta salva la validità dei ricorsi proposti dai produttori nonché la facoltà di una loro ripresentazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la parte non compensata.

3. 11.

Delfino Teresio, Grillo, Volontè, Marinacci.

Al comma 1-bis aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Nel frattempo i produttori di latte ad esclusione delle fattispecie definite nel comma 3-bis dell'articolo 1 della legge di conversione del presente decreto si sostituiscono agli acquirenti del latte nella custodia delle somme trattenute a titolo di prelievo e ad ognuno di essi riferentesi. Al fine del versamento del prelievo laddove dovuto, le norme previste per gli acquirenti del latte si intendono riferite ai produttori per la parte di loro specifica competenza. Nel caso la regione o provincia autonoma dove abbia sede il produttore agricolo accerti il mancato versamento delle somme dovute a seguito delle compensazioni attuate, il debito del produttore viene iscritto a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

3. 2.

Scarpa Bonazza Buora, Amato, de Ghislanzoni Cardoli, Dell'Utri, D'Ippolito, Giudice, Misuraca, Piva, Scaltritti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo i termini di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

3. 3.

Vascon, Dozzo, Anghinoni, Lembo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 5, comma 12, lettera c), della legge 26 novembre 1992, n. 468, le

parole: "e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93" sono soppresse.

3. 6.

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione dei cui al comma 5 dell'articolo 2. Tali aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Di essi viene data comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i produttori interessati e comunicazione alle regioni e province autonome. Ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti, salve le successive modifiche conseguenti all'esito dei riesami. All'esito della decisione dei ricorsi di riesame previsti dall'articolo 2, l'AIMA procede all'aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi, ai sensi del comma 11 dell'articolo 2, dandone comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. 1.

Lembo, Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alle Associazioni dei Produttori.

4. 6.

Teresio Delfino, Grillo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 563/1993 della Commissione 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale "dichiarazione di contestazione". La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo *standard* definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili. Per la definizione della produzione commercializzata l'AIMA verifica la congruità della stessa escludendo, previa verifica, le produzioni non compatibili con particolare attenzione ai casi specificati nel comma 1, dell'articolo 2, avvalendosi per tale verifica degli organi istituzionali preposti al controllo applicando il comma 7 dell'articolo 2. L'AIMA procede alla compensazione nazionale previo parere vincolante della commissione di cui al comma 2 dell'articolo 2, che verrà espresso entro 30 giorni dalla messa a disposizione dei dati necessari. Del parere della commissione devono essere informati il Ministro e le Commissioni parlamentari competenti.

4. 3.

Vascon, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

ART. 4-bis.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: La commissione inserire le seguenti:

che si avvale dei poteri di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo comma, al terzo periodo, sostituire le parole da: riesamina sino a effettuate con le seguenti: aggiorna i dati.

*** 4-bis. 1.**

Lembo, Dozzo, Vascon, Anghinoni.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: La commissione aggiungere le seguenti: che si avvale dei poteri di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo comma, al terzo periodo, sostituire le parole da: riesamina sino a effettuate con le seguenti: aggiorna i dati.

*** 4-bis. 2.**

Teresio Delfino.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: La commissione aggiungere le seguenti: che si avvale dei poteri di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente decreto.

*** 4-bis. 6.**

Pecoraro Scanio.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: riesamina le procedure e le operazioni effettuate con le seguenti: aggiorna i dati.

4-bis. 7.

Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli accertamenti occorrenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, della presente legge.

4-bis. 5.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: alle regioni e province autonome.

5. 1.

Scarpa Bonazza Buora, Amato, de Ghislanzoni Cardoli, Dell'Utri, D'Ippolito, Giudice, Misuraca, Piva, Scaltritti.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 1 con le seguenti: e alle associazioni di appartenenza, entro il 15 marzo 1998.

5. 5.

Teresio Delfino, Grillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Limitatamente al periodo di produzione lattiera 1995-96 e 1996-97, i produttori di latte ad esclusione delle fattispecie definite nel comma 2 dell'articolo 1, si sostituiscono agli acquirenti del latte nella custodia delle somme trattenute a titolo di prelievo e ad ognuno di essi riferentesi. Al fine del versamento del prelievo laddove dovuto, le norme previste per gli acquirenti del latte si intendono riferite ai produttori per la parte di loro specifica competenza. Nel caso la regione o provincia autonoma dove abbia sede il produttore agricolo accerti il mancato versamento delle somme dovute a seguito delle compensazioni attuate, il debito del produttore viene iscritto a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

*** 5. 2.**

Losurdo, Poli Bortone, Caruso, Franz, Aloï, Fino, Nuccio Carrara.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Limitatamente al periodo di produzione lattiera 1995-96 e 1996-97, i produttori di latte ad esclusione delle fattispecie definite nel comma 2 dell'articolo 1, si sostituiscono agli acquirenti del latte nella custodia delle somme trattenute a titolo di prelievo e ad ognuno di essi riferentesi. Al fine del versamento del prelievo laddove dovuto, le norme previste per gli acquirenti del latte si intendono riferite ai produttori per la parte di loro specifica competenza. Nel caso la regione o provincia autonoma dove abbia sede il produttore agricolo accerti il mancato versamento delle somme dovute a seguito delle compensazioni attuate, il debito del produttore viene iscritto a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

*** 5. 3.**

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Limitatamente al periodo di produzione lattiera 1995-96 e 1996-97, i produttori di latte ad esclusione delle fattispecie definite nel comma 2 dell'articolo 1, si sostituiscono agli acquirenti del latte nella custodia delle somme trattenute a titolo di prelievo e ad ognuno di essi riferentesi. Al fine del versamento del prelievo laddove dovuto, le norme previste per gli acquirenti del latte si intendono riferite ai produttori per la parte di loro specifica competenza. Nel caso la regione o provincia autonoma dove abbia sede il produttore agricolo accerti il mancato versamento delle somme dovute a seguito delle compensazioni attuate, il debito del produttore viene iscritto a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

*** 5. 4.**

Teresio Delfino.